



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 25 giugno 2021
Prot. n. 088/21/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o s e d i

OGGETTO: Legge 17 giugno 2021, n. 87 – Conversione in legge del decreto-legge 52/2021 (Decreto Riaperture)

Si informano le associate che sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 21 giugno 2021 è stata pubblicata la legge 17 giugno 2021, n. 87 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Il provvedimento ha subito alcune modifiche durante l'iter di conversione e si segnala che nel testo sono confluiti il d.l. 56/2021 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" e il d.l. 65/2021 recante "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. decreto Riaperture *bis*), che sono conseguentemente abrogati con salvezza degli effetti già prodotti.

Di seguito le principali novità riguardanti gli aspetti trasportistici.

Misure relative agli spostamenti

Assorbendo il contenuto dell'art. 1 del decreto Riaperture *bis*, i nuovi commi dell'art. 2 prevedono che nelle zone gialle i limiti orari agli spostamenti:

- dal 18 maggio al 6 giugno hanno inizio alle 23 e terminano alle 5 del giorno successivo (comma 2-*bis*);
- dal 7 giugno al 20 giugno hanno inizio alle 24 e terminano alle 5 del giorno successivo (comma 2-*ter*);
- dal 21 giugno cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti (comma 2-*quinqies*).

Per eventi di particolare importanza il Ministro della salute, con ordinanza, può stabilire limiti orari diversi da quelli suindicati (comma 2-*quater*).

Nelle zone bianche non si applicano limiti orari (comma 2-*sexies*).



Patenti di guida, rendicontazione da parte di imprese ferroviarie e revisione periodica dei veicoli

Il nuovo articolo 11-*sexies* riproduce quanto disposto dall' articolo 5, comma 1, del D.L. 56/2021 sulla proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da parte di imprese ferroviarie e revisione periodica dei veicoli (sul contenuto delle predette disposizioni, cfr. nota circolare n. 652 di commento al D.L. 56/2021).

Procedure selettive autotrasportatori

In considerazione del ruolo essenziale svolto dal settore dell'autotrasporto durante l'emergenza epidemiologica, il nuovo articolo 12-*bis* prevede che è sempre consentito lo svolgimento delle prove selettive di abilitazione alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori.

Linee guida e protocolli

Riproducendo il contenuto dell'art. 12 del d.l. 65/2021 recante "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19", il provvedimento modifica la procedura di adozione e aggiornamento dei protocolli e delle linee guida di cui all'art. 1, comma 14, del d.l. 33/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 74/2020, disponendo che siano adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e province autonome (articolo 10-*bis*).

Certificazioni verdi

La certificazione verde relativa alla vaccinazione ha validità, con la modifica apportata, di nove mesi (anziché sei) ed è rilasciata automaticamente (anziché su richiesta) all'interessato. La certificazione è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, data che deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio (art. 9, comma 3).

Parametri colore delle regioni

Durante l'iter di conversione sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina dettata dall'art.1 del d.l. 33/2020 (legge 74/2020) sulla definizione degli scenari di rischio delle regioni, finalizzate ad aggiornare i parametri in base ai quali si determina il colore delle regioni, in considerazione dell'incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva e del tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva (art. 10, comma 1-*bis*).

**Corsi di formazione**

Di nuova introduzione l'art. 3-*bis* che dal 1° luglio 2021, autorizza in zona gialla lo svolgimento dei corsi di formazione pubblici e privati anche in presenza¹.

Fiere

Con la modifica apportata dalla Camera dei Deputati, in zona gialla dal 15 giugno 2021 il provvedimento autorizza lo svolgimento di fiere in presenza, anche su aree pubbliche (art. 7).

Il testo del decreto-legge 52/2021 coordinato con la legge di conversione è disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale al seguente [link](#).

Con riserva di fornire eventuali ulteriori approfondimenti, si inviano cordiali saluti.

p. AGENS

¹ Nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.